



I.I.S.S. "LUIGI RUSSO" - Monopoli (Ba)
Liceo Artistico e Liceo Musicale

CONVENZIONE

per l'istituzione del **LICEO MUSICALE E COREUTICO - SEZIONE MUSICALE** presso il Liceo Artistico "Luigi Russo" di Monopoli, ai sensi del DPR 89/2010, art. 13, comma 8, sottoscritta il giorno 29 del mese di agosto dell'anno 2012, presso la sede del Conservatorio di Musica "Nino Rota" di Monopoli

TRA

il **LICEO ARTISTICO "LUIGI RUSSO"** di Monopoli, con sede in Via C. Beccaria n.c. – 70043 MONOPOLI, C.F. 80015810726, nella persona del Dirigente Scolastico pro-tempore, prof. ing. Raffaele Buonsante, nato a Conversano il 26/12/1956 – CF: BNSRFL56T26C975D – in qualità di legale rappresentante dell'istituzione scolastica, autorizzato con Delibera n. 6 del Consiglio d'Istituto del 10/07/2012

E

il **CONSERVATORIO DI MUSICA "NINO ROTA"** di Monopoli, con sede in piazza S. Antonio n. 27 – 70043 MONOPOLI, C.F. 93246150721, nella persona del Direttore pro-tempore M° Gianpaolo Schiavo, nato a Salerno (SA) il 03/09/1960 - CF: SCHGPL60P03H703D – in qualità di legale rappresentante dell'istituzione, autorizzato con Verbale n. 27 del Consiglio Accademico del 15/11/2011.

PREMESSA

VISTO

il DPR 15 marzo 2010 n. 89 - Regolamento recante "Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ai sensi dell'articolo 64, comma 4, del decreto legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito dalla legge 6 agosto 2008, n. 133 - che ha istituito il Liceo Musicale e Coreutico - Sezione Musicale (art. 7) richiedendo allo scopo una specifica Convenzione con un Conservatorio di Musica (art. 13, comma 8: *"L'istituzione di sezioni di liceo musicale è subordinata in prima attuazione alla stipula di apposita Convenzione con i conservatori di musica e gli istituti musicali pareggiati ai sensi dell'articolo 2, comma 8, lettera g), della legge 21 dicembre 1999 n. 508. La convenzione deve in ogni caso prevedere le modalità di organizzazione e svolgimento della didattica, nonché di certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle*

discipline musicali previste nell'Allegato E del presente Regolamento");

- VISTO** lo schema di Regolamento recante *“Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento concernenti le attività e gli insegnamenti compresi nei piani degli studi previsti per i percorsi liceali di cui all’art. 10, comma 3, del DPR 15 marzo 2010, in relazione all’articolo 2, commi 1 e 3, del medesimo DPR”,* in particolare l’Allegato A – *Nota introduttiva alle Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento* e l’Allegato E – *Indicazioni nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento in relazione alle attività e agli insegnamenti compresi nel Piano di studi previsto per il liceo musicale e coreutico;*
- VISTO** l’art. 15 della Legge 7 agosto 1990, n. 241 *“Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”* che prevede *“le amministrazioni pubbliche possono (...) concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività d’interesse comune”;*
- VISTA** la Legge n. 59 del 15.03.1997, *Delega al governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa*, art. 21, che, dettando le norme di delega per la progressiva attribuzione della personalità giuridica e dell’autonomia funzionale a tutte le istituzioni scolastiche (commi 1/10), ma anche ai Conservatori di musica (comma 11), stabilisce per le istituzioni scolastiche medesime la possibilità di *stipulare convenzioni per il conseguimento dei propri fini istituzionali;*
- VISTA** il DPR n. 275 del 8 marzo 1999, *Regolamento recante norme in materia di autonomia delle istituzioni scolastiche*, ai sensi dell’articolo 21 della legge 15 marzo 1997, n. 59, che attribuisce autonomia funzionale alle istituzioni scolastiche e stabilisce in particolare, all’art. 7 comma 8, che *“le scuole, sia singolarmente che collegate in rete, possono stipulare convenzioni con Università statali o private, ovvero con istituzioni, enti, associazioni o agenzie operanti sul territorio che intendono dare il loro apporto alla realizzazione di specifici obiettivi”;*
- VISTA** la Legge n. 124 del 3.05.1999, *Disposizioni urgenti in materia di personale scolastico*, art. 11 comma 9 e il successivo collegato DM del 6.08.1999, *Riconduzione ad ordinamento dei corsi sperimentali ad indirizzo musicale nella scuola media ai sensi della legge 3 maggio 1999, n. 124, art. 11 comma 9* e considerato che il richiamato DPR 15.03.2010 n. 89 stabilisce che il *“Liceo musicale e coreutico”* assicura tra l’altro *“la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124”;*
- VISTA** la Legge n. 508 del 21.12.1999, *Riforma delle Accademie di belle arti, dell’Accademia nazionale di danza, dell’Accademia nazionale di arte drammatica, degli Istituti superiori per le industrie artistiche, dei Conservatori di musica e degli Istituti musicali pareggiati*, in particolare art. 2 commi 7 e 8, che, con riferimento alle istituzioni AFAM, prevede, tra gli aspetti da disciplinare mediante regolamenti ministeriali, *“le modalità di convenzionamento con istituzioni scolastiche e universitarie e con altri soggetti pubblici e privati”* e che include tra i principi e i criteri che devono informare tali regolamenti la *“facoltà di convenzionamento, nei limiti delle risorse attribuite a ciascuna istituzione, con istituzioni scolastiche per realizzare percorsi integrati di istruzione e di formazione musicale o coreutica anche ai fini del conseguimento del diploma di istruzione secondaria superiore o del proseguimento negli studi di livello superiore”;*

- VISTO** il D.I. n. 44 del 01.02.2001, Regolamento concernente “Istruzioni generali sulla gestione amministrativo-contabile delle istituzioni scolastiche”, Tit. IV, specie art. 31 commi 1/2, che stabilisce che “le istituzioni scolastiche, (...) per il raggiungimento e nell'ambito dei propri fini istituzionali, hanno piena autonomia negoziale” e in particolare “possono stipulare convenzioni e contratti”;
- VISTO** Il Capo 1, art. 2, comma 1, lettera E, del D.P.R. 28 febbraio 2003, n. 132 “Regolamento recante criteri per l'autonomia statutaria, regolamentare e organizzativa delle istituzioni artistiche e musicali, a norma della L. 21 dicembre 1999, n. 508”, che prevede che le Accademie di belle arti, l'Accademia nazionale di arte drammatica, gli Istituti superiori per le industrie artistiche, i Conservatori di musica, gli Istituti musicali pareggiati e l'Accademia nazionale di danza, attraverso i propri statuti di autonomia e nel rispetto delle disposizioni ivi contenute, disciplinano le “modalità e procedure per le intese programmatiche, e le convenzioni finalizzate ad incentivare sinergie con altri enti e organismi pubblici e privati, anche stranieri”;
- VISTE** Le norme esistenti relative al personale della scuola, anche tenendo conto di quanto previsto dall'art. 1 comma 1 della Legge 4 marzo 2009 n. 15 che ha apportato modifiche all'art. 2 del decreto Legislativo 30 marzo 2001 n. 165, in materia di derogabilità delle disposizioni applicabili solo ai dipendenti pubblici e del D.Lgs. n. 150 del 2009 per quanto riferisce alle competenze del Dirigente Scolastico in materia di utilizzazione del personale;
- VISTO** il Decreto Ministeriale n. 124 del 30 settembre 2009 entrato in vigore dall'anno accademico 2010/2011, riguardante gli ordinamenti didattici dei Conservatori di musica, ai quali compete ancora garantire la formazione musicale di base;
- VISTA** la circolare emanata dall'Ufficio Scolastico Regionale Prot. AOODRPU n.9057 del 3 novembre 2011 che riprende la *Deliberazione della Giunta Regionale n. 2410 del 2/11/2011 - “Linee di indirizzo per il dimensionamento della rete scolastica e la programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2012-2013”, e relativo allegato “A”* - con cui si sollecita a formulare ipotesi in materia di Programmazione della Rete Scolastica;
- VISTA** la delibera di Giunta n. 389 del 28 febbraio 2012, con cui la Regione Puglia ha confermato l'istituzione presso il Liceo Artistico “Luigi Russo” di Monopoli del Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale, peraltro già autorizzato con delibera regionale n. 2954 del 28/12/2010 - *Piano regionale di riordino della rete delle istituzioni scolastiche e di programmazione dell'offerta formativa per l'anno scolastico 2011/2012*;
- VISTO** il Protocollo d'Intenti per l'istituzione del nuovo Liceo Musicale e Coreutico – sezione Musicale presso il Liceo Artistico “Luigi Russo” di Monopoli, firmato il giorno 8 novembre 2011 tra lo stesso Liceo Artistico e il Conservatorio “Nino Rota” di Monopoli;
- VISTO** Il decreto Prot. n. 2430 del 17 aprile 2012 con cui veniva costituita la Commissione mista per l'effettuazione delle prove di ammissione al Liceo Musicale e Coreutico, sezione Musicale, per l'a.s. 2012/13, come da art. 13 comma 8 D.P.R. 15.03.2010 n. 89;
- VISTO** Lo schema di Regolamento recante “*Disposizioni per la razionalizzazione ed accorpamento delle classi di concorso a cattedre e a posti di insegnamento, ai sensi*”

dell'articolo 64, comma 4, lettera a), del decreto-legge 25 giugno 2008, n. 112, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2008, n. 133” - Bozza maggio 2012 - Nonché la Nota 29 marzo 2012, prot. AOODPER n. 2320 e la Nota 16 maggio 2012, Prot. AOODGPER n. 3714 del MIUR - Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico, riguardante “Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino – a.s. 2012/2013”.

Tutto ciò premesso, parte integrante e sostanziale del disciplinare, il presente accordo tra il Liceo Artistico “L. Russo” di Monopoli e il Conservatorio “N. Rota” di Monopoli ha lo scopo di mediare e armonizzare il regime regolativo in vigore per garantire la qualità dell'istituendo Liceo Musicale. Le scelte terranno in debito conto le esigenze espresse dal territorio, le sue vocazioni e le sue tradizioni culturali, ponendo l'attenzione in particolar modo alla continuità dei corsi di studio aventi radici istituzionali nei corsi ad indirizzo musicale presenti nelle scuole secondarie di 1° grado del territorio di riferimento e accompagnando gli allievi, con la presenza del nuovo Liceo Musicale, alle soglie dell'alta formazione secondo un modello che vedrebbe l'ultimo anello della catena di formazione musicale integrata nel Conservatorio di Musica “Nino Rota”, realtà unica in tutto il sud Barese, e facendo così della città di Monopoli un polo culturale ad ampio spettro.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1 – OGGETTO E FINALITÀ DELLA CONVENZIONE

1. Oggetto e scopo della presente Convenzione è l'attivazione e il regolare ed efficace funzionamento del “Liceo Musicale” presso il Liceo Artistico “L. Russo” di Monopoli, in ottemperanza, formale e sostanziale, al dettato del DPR 15.03.2010 n. 89, Regolamento recante “*Revisione dell'assetto ordinamentale, organizzativo e didattico dei licei ...*”, art. 13 comma 8;
2. Il percorso di formazione attivato in applicazione del presente disciplinare è indirizzato all'apprendimento teorico e tecnico-pratico strumentale, con la precipua finalità di garantire allo studente le competenze tecniche – compositive, di interpretazione, di esecuzione e di analisi – richieste per l'accesso ai corsi per il conseguimento del diploma accademico di I livello impartiti presso il Conservatorio.
3. Le finalità generali attraverso le quali la Convenzione persegue lo scopo di cui al comma precedente sono le seguenti:
 - a) determinare e pianificare le azioni e le iniziative necessarie;
 - b) definire, in ordine a tali azioni e iniziative, le competenze, i ruoli, i compiti e le responsabilità di ciascuno degli enti contraenti;
 - c) delineare e strutturare, nel rispetto delle competenze esclusive degli OO.CC. dell'istituzione scolastica, l'impianto organizzativo generale dell'indirizzo di studi liceale, con particolare riferimento a condizioni e soluzioni operative, fasi tecniche del percorso formativo (prove di ammissione, attribuzione degli strumenti, disciplina dei crediti, ...), modalità spazio-temporali della relazione didattica, impiego di risorse strumentali e dotazioni, ottimizzazione delle risorse professionali;
 - d) concordare forme e modi delle relazioni fra gli enti contraenti; in particolare: concertare gli ambiti, le modalità e le forme della collaborazione fra il Conservatorio e l'Istituzione scolastica, che risultino funzionali non solo a soddisfare le condizioni previste per l'istituzione del Liceo Musicale, ma anche alla reciproca promozione e al più efficace perseguimento dei rispettivi fini istituzionali;

- e) definire modalità operative di raccordo tra Liceo Musicale, Conservatorio e corsi ordinamentali ad indirizzo musicale attivi nelle scuole secondarie di 1° grado nel territorio del sud-est barese e nord brindisino, in attuazione di quanto previsto dall'art. 7, c. 1 del DPR 89/2010 (il liceo musicale assicura *“la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all'articolo 11, comma 9, della legge 3 maggio 1999, n. 124”*);
- f) impostare un programma di progressivo raccordo e coordinamento fra le realtà che sul territorio si occupano a vario titolo di musica, orientato alla più efficace promozione della formazione e della cultura musicale.

Art. 2 – ONERI A CARICO DEL LICEO

Il Liceo Musicale, per la realizzazione dei percorsi musicali di cui all'art. 1 della presente convenzione, pone a disposizione la disponibilità di personale, strutture ed attrezzature per lo svolgimento delle attività didattiche.

Il Liceo, con risorse proprie, assicura, compatibilmente con le disponibilità di bilancio e in conformità alle priorità assegnate con le modalità previste all'art. 3, la copertura delle spese inerenti le ore di lezione svolte nei predetti percorsi musicali, realizzati secondo le modalità previste dal vigente ordinamento, nonché le ulteriori spese per attività connesse organizzate e svolte presso i locali messi a disposizione dal Liceo.

Il Liceo si impegna a dotare i locali messi a disposizione per la realizzazione dei corsi delle attrezzature didattiche e strumentali necessarie in base alle richieste del Conservatorio. La proprietà delle attrezzature rimane in capo al Liceo.

Art. 3 – REALIZZAZIONE DELLE ATTIVITA'

Il Conservatorio, con riferimento alle Indicazioni Nazionali riguardanti gli obiettivi specifici di apprendimento di cui al D.P.R. n. 89 del 15/03/2010 ed al P.O.F. d'Istituto, si impegna ad elaborare le linee generali – contenenti i requisiti minimi di accesso da assolvere in sede di esame di ammissione, le finalità didattiche da perseguire e gli strumenti di verifica degli obiettivi raggiunti – per la programmazione delle attività didattiche di cui alla presente Convenzione sulla base delle esigenze rilevate d'intesa con il Liceo e nei limiti delle risorse finanziarie stanziato dallo stesso Liceo.

In particolare il Conservatorio sovrintende alla specifica attività didattica direttamente connessa all'attivazione della sezione musicale del Liceo e individua modalità di implementazione, ottimizzazione ovvero correzione delle azioni poste in essere.

A tal fine il Liceo e il Conservatorio concertano, entro il 15 settembre di ogni anno, le priorità relative all'individuazione e all'attivazione di specifici percorsi formativi e delle azioni connesse, attivando a tale scopo l'organismo di cui all'art. 4.

È comunque fatta salva la discrezionale facoltà del Conservatorio di ampliare l'offerta formativa senza ulteriori oneri a carico del Liceo.

Art. 4 – ORGANI E FIGURE DI SISTEMA PER L'ATTUAZIONE DELLA CONVENZIONE

Per la concreta organizzazione dello svolgimento delle attività didattiche è costituito un Comitato tecnico-scientifico a composizione mista e al suo interno sono individuate specifiche figure di sistema.

a) COMITATO TECNICO-SCIENTIFICO

E' composto da cinque membri permanenti, tre espressi dal Liceo e due espressi dal Conservatorio e rimane in carica per tutta la durata della Convenzione, salvo necessità di surroga per trasferimento o avvicendamento di uno o più componenti.

In rappresentanza del Liceo: il Dirigente Scolastico, che lo presiede; il docente titolare della Funzione Strumentale per il Liceo Musicale; un docente indicato dal Collegio Docenti.

In rappresentanza del Conservatorio: il Direttore, o un docente da lui delegato; un altro docente indicato dal Consiglio Accademico.

Ai lavori possono essere invitati a partecipare altri soggetti, in relazione alle competenze professionali necessarie ad affrontare problematiche specifiche.

Il Comitato tecnico-scientifico:

- Elabora il piano delle attività didattiche delle discipline musicali attivate, in conformità con le linee generali di programmazione definite ai sensi dell'art. 3, sentiti i docenti delle discipline musicali attivate nel Liceo e in coerenza con i piani di studio previsti dall'Allegato E del D.P.R. 15/03/2010 n. 89;
- Elabora i contenuti degli esami di ammissione delle diverse discipline musicali attivate ed i criteri di ammissione nelle singole discipline;
- Elabora proposte di corsi di formazione e aggiornamento per il personale docente del Liceo impegnato nell'insegnamento delle discipline musicali previsti dall'art. 9 della presente Convenzione;
- Elabora pareri e formula atti di indirizzo in relazione alle modalità di impiego, nella definizione del curriculum del Liceo Musicale, delle forme di autonomia e flessibilità previste dal D.P.R. n. 89 del 15/03/2010, art. 10;
- Definisce i parametri ed i criteri di valutazione riguardo le competenze acquisite dagli studenti nelle discipline musicali, con particolare riferimento alle competenze alla fine del biennio e in uscita al termine del liceo, nella eventuale prospettiva dell'accesso al Triennio accademico di 1° livello delle istituzioni AFAM, nonché elabora un modello relativo utile al rilascio della certificazione;
- Definisce, annualmente e a seconda dei casi specifici, delle modalità organizzative e dei criteri di valutazione e certificazione delle attività musicali che lo studente iscritto al Liceo Musicale stia già eventualmente svolgendo al Conservatorio "N. Rota";
- Regolamenta i criteri per la definizione dei crediti/debiti formativi nell'ambito delle discipline musicali;
- Definisce i criteri di monitoraggio del percorso formativo.
- Pianifica autonomamente la propria azione, secondo le esigenze e le scadenze previste dal programma annuale delle attività del Liceo Musicale.
- Si riunisce in seduta ordinaria a scadenza trimestrale: all'inizio dell'anno scolastico per definire le linee d'indirizzo dell'attività didattica, stabilire le modalità di accertamento e certificazione delle conoscenze, abilità e competenze musicali degli allievi se svolte non nell'orario curricolare; due volte nel corso dell'anno scolastico per il monitoraggio in itinere; al termine delle attività didattiche per il monitoraggio finale e la valutazione complessiva delle iniziative messe in opera, proponendo, se necessario, nuove proposte organizzative e didattiche per il successivo anno scolastico.
- Può essere convocato in seduta straordinaria su iniziativa del Presidente o su richiesta di almeno due dei suoi componenti.
- Ove necessario, valuta, anche in commissione ristretta, il punteggio artistico e didattico dei docenti che hanno presentato domanda libera di disponibilità.

Il Dirigente Scolastico del Liceo "L. Russo", in quanto Presidente del Comitato, provvede alla sua convocazione ed alla definizione dell'ordine del giorno in base alle scadenze sopra indicate, ai problemi scaturiti e/o alle novità intercorse durante i mesi precedenti, nonché ai suggerimenti dei componenti dello stesso Comitato tecnico-scientifico.

Tutta la documentazione relativa ai lavori del Comitato tecnico-scientifico (convocazione ed ODG, verbali riunioni, relazioni, corrispondenza, proposte ...) è conservata agli atti del Liceo.

b) **FIGURE DI SISTEMA**

All'interno del Comitato tecnico-scientifico il docente del Liceo "L. Russo" titolare della Funzione Strumentale per il Liceo Musicale e il docente del Conservatorio "N. Rota" indicato dal Consiglio Accademico sono individuate come le due figure di sistema a cui è assegnato il compito specifico di assicurare e coordinare le ordinarie e costanti relazioni fra il Liceo e il Conservatorio.

Art. 5 – PROVA DI AMMISSIONE AL LICEO MUSICALE

Premesso che:

- a. il DPR 89/2010 (Schema Regolamento riordino licei), relativamente all'iscrizione al liceo Musicale degli studenti che frequentano il terzo anno della scuola secondaria di 1° grado, stabilisce che:

“L’iscrizione al percorso del liceo musicale e coreutico è subordinata al superamento di una prova preordinata alla verifica del possesso di specifiche competenze musicali o coreutiche” (art. 7, c. 2);

- b. le Indicazioni Nazionali del Liceo Musicale, relative allo strumento, prevedono che *“Il profilo d’entrata, tramite l’accertamento previsto”, individui nello studente “il possesso di un adeguato livello di competenze in ingresso in ordine alla formazione del suono, alle tecniche di base che consentono di affrontare brani di media difficoltà, nonché al possesso di un basilare repertorio di brani d’autore, per quanto attiene all’esecuzione e all’interpretazione con lo strumento scelto”;*

tutti gli studenti che chiedono l’ammissione alla frequenza della prima classe del Liceo Musicale dovranno sostenere una prova di ammissione, che sarà effettuata, per quanto riguarda la parte esecutiva, solo sullo strumento principale (strumento 1).

1. Composizione della Commissione preposta alla prova di ammissione

La prova è sostenuta alla presenza di una *Commissione per la valutazione dei candidati all’iscrizione al Liceo Musicale*, costituita dai seguenti membri:

- il Dirigente Scolastico del Liceo Artistico e Musicale “L. Russo” o un docente da questi delegato, che la presiede;
- il Direttore del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli, o un docente da questi delegato;
- un docente di discipline musicali del Liceo “L. Russo”;
- un docente di strumento del Liceo “L. Russo”;
- un docente di strumento del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli;
- un docente di Teoria, Ritmica e Percezione musicale del Conservatorio “N. Rota” di Monopoli.

La Commissione nella prima riunione determina, ai fini della pubblicità e trasparenza dei propri atti, i criteri di valutazione delle prove e adotta le modalità organizzative e i criteri di valutazione più opportuni e corretti al fine di raggiungere l’obiettivo dell’imparzialità, della aderenza alle attese dell’utenza e della compatibilità dell’offerta formativa con le risorse umane e materiali disponibili.

Di tutte le operazioni svolte dalla Commissione nelle diverse fasi della procedura di ammissione sarà redatto specifico verbale; il compito della verbalizzazione è affidato dal Presidente ad uno dei membri della Commissione.

La Commissione, nella prima riunione definisce il calendario della sessione di prove, che deve in ogni caso concludersi entro la scadenza prevista annualmente per le iscrizioni alla scuola secondaria di II grado, in modo da consentire agli studenti non ammessi di poter operare una diversa scelta.

Il calendario delle prove e le informazioni relative sono pubblicati all’albo e sul sito web dell’istituzione scolastica con debito anticipo.

Entro due mesi dall’inizio dell’anno scolastico il Dirigente Scolastico del Liceo “L. Russo” convoca una specifica riunione di orientamento per mettere al corrente gli studenti delle classi terze della scuola secondaria di I grado interessati all’iscrizione al Liceo Musicale e i loro genitori di tutte le procedure connesse all’iscrizione alla sezione musicale.

2. Contenuti della prova di ammissione

La prova di ammissione si svolgerà secondo le modalità stabilite annualmente dal Comitato Tecnico-Scientifico e rese note entro la fine del primo quadrimestre di ciascun anno scolastico, con pubblicazione all’Albo e sul sito web del Liceo.

Prima della prova i genitori o gli esercenti la patria potestà dei candidati sottoscrivono un modulo di consenso informato che li impegna ad accettare il giudizio insindacabile della Commissione.

3. Pubblicazione esiti della prova di ammissione

Sulla base dei criteri di valutazione delle prove stabiliti preliminarmente, la Commissione esprime, per ogni candidato, un giudizio di idoneità espresso in forma sintetica con un voto decimale a due cifre decimali, necessario a stilare una graduatoria di merito per l’ammissione al Liceo Musicale.

Il numero di candidati da ammettere annualmente non dovrà essere inferiore al numero minimo di iscritti stabilito dal MIUR per l'attivazione delle diverse classi, né potrà superare il massimo degli alunni previsto dalla normativa di riferimento per la formazione delle classi delle scuole secondarie di II grado.

Al termine della sessione di ammissione il Dirigente Scolastico provvede alla pubblicazione, all'albo e sul sito web dell'Istituzione scolastica, dell'elenco dei candidati ammessi alla frequenza del Liceo Musicale.

Art. 6 – ATTRIBUZIONE DEGLI STRUMENTI AGLI STUDENTI ISCRITTI

1. Il Primo strumento è scelto dal candidato all'ammissione fra quelli previsti dalle classi di strumento funzionanti presso il Conservatorio, compatibilmente con la disponibilità in organico.
Per gli strumenti musicali non indicati o non attivati nei corsi ad indirizzo delle Istituzioni scolastiche di istruzione secondaria di primo grado verranno utilizzati criteri di verifica per analogia, considerando la famiglia strumentale più vicina allo strumento prescelto.
2. Il Secondo strumento è attribuito dalla Commissione, al candidato ammesso alla frequenza del Liceo Musicale sulla base dei seguenti criteri:
 - valutazione psico-fisica e attitudinale;
 - esigenze dell'esercizio della musica d'insieme;
 - valorizzazione delle peculiarità formative correlate degli strumenti in dotazione al Liceo "L. Russo" o al Conservatorio "N. Rota";
 - eventuale richiesta dello studente, se correlata ai criteri precedenti.
3. Eventuali richieste di modifica degli strumenti attribuiti andranno presentate, motivate per iscritto, al Dirigente Scolastico del Liceo Musicale alla fine del primo anno per quanto riguarda il 1° strumento e alla fine del primo biennio per quanto riguarda il 2° strumento.
Le richieste saranno valutate dal Comitato tecnico-scientifico.

Art. 7 – PERSONALE DOCENTE DELLE DISCIPLINE D'INDIRIZZO

L'assegnazione del personale docente ai posti di discipline musicali previste dal piano di studi del Liceo Musicale, nelle more dell'approvazione del regolamento di revisione normativa delle attuali classi di concorso, previsto dalla L. n. 133/2008, art. 64, e dunque in fase transitoria, è regolato per l'a.s. 2012/13 dalle seguenti norme, che hanno stabilito l'ordine di priorità nell'assegnazione:

- a. La Nota 29.03.2012, prot. AOODPER n. 2320 e la Nota 16.05.2012, Prot. AOODGPER n. 3714 del MIUR - Dipartimento per l'istruzione Direzione Generale per il personale scolastico, riguardante "*Attuali classi di concorso su cui confluiscono le discipline relative al primo, secondo e terzo anno di corso degli istituti di II grado interessati al riordino – a.s. 2012/2013*" – ALLEGATO E;
- b. l'art. 6 bis dell'ipotesi di CCNI sottoscritto in data 08.06.2012 riguardante utilizzazioni e assegnazioni provvisorie del personale docente
- c. la nota USR Puglia prot. n. AOODRPU5997 del 20.08.2012 – Utilizzazione e assegnazioni provvisorie del personale Docente e ATA per l'a.s. 2012/2013.

Prima dell'espletamento della fase successiva, il Liceo "L. Russo", in collaborazione con il Conservatorio "N. Rota", predisporrà e pubblicherà un bando pubblico per l'individuazione dei docenti aventi titolo all'insegnamento, con nomina annuale, nelle varie discipline musicali presenti nell'ordinamento di studi del liceo musicale, secondo quanto previsto nell'Allegato E. Tale procedura prescrive gli specifici titoli culturali, di servizio e artistico-professionali.

Alla valutazione dei requisiti previsti dal presente articolo sovrintende apposita commissione formata dal Direttore del Conservatorio, o suo delegato, dal Dirigente Scolastico del Liceo, o suo delegato, e da un docente del Conservatorio titolare della specifica disciplina, ovvero di disciplina affine.

Per il personale del Conservatorio utilizzato in tale funzione, sarà riconosciuto un compenso forfetario in base all'impegno temporale assicurato, compatibilmente con le risorse finanziarie in bilancio del Liceo.

Al personale reclutato secondo le procedure indicate nel presente articolo viene applicata la disciplina contrattuale vigente nel Comparto Scuola.

Infine, nel caso in cui risultasse necessaria la collaborazione diretta di personale docente del Conservatorio "N. Rota", il Direttore acquisirà la disponibilità dei docenti, verificato l'impegno necessario all'interno del

proprio monte-ore. Il Dirigente Scolastico del Liceo “L. Russo” provvederà a segnalare al competente Ufficio VII Ambito Territoriale di Bari tale disponibilità alla nomina.

Gli oneri economici di tale collaborazione sono esclusivamente a carico del Liceo “L. Russo”, regolamentati da accordi successivi ed integrativi nel rispetto delle norme contrattuali dei Comparti di riferimento.

Per i docenti del Conservatorio “N. Rota” disponibili per l’insegnamento di una disciplina curricolare nell’ambito del Liceo Musicale, il Dirigente del Liceo “L. Russo” e il direttore del Conservatorio “N. Rota” concorderanno, ad inizio di anno scolastico, le modalità di compilazione dei registri e delle schede valutative, nonché la più funzionale loro partecipazione alle riunioni degli Organi Collegiali, fermo restando l’obbligo della partecipazione agli scrutini.

Nel caso in cui questa possibilità non fosse praticabile, gli spezzoni orari residui potranno essere assegnati dal Dirigente del Liceo ai docenti che hanno presentato domanda libera di disponibilità, a seguito della valutazione dei titoli artistici e didattici dei docenti da parte della Commissione in argomento.

Art. 8 – ORGANIZZAZIONE E SVOLGIMENTO DELLA DIDATTICA

1. Il Liceo Musicale, a partire dall’a.s. 2012/13, adotta il quadro orario ministeriale ai sensi del DPR n. 89 del 15.03.2010, art. 10.
2. La disciplina Laboratorio di Musica d’insieme prevede, almeno nel primo biennio, esercizio della musica corale erogato all’intero gruppo classe. I criteri per la strutturazione di tale disciplina nel triennio, verranno stabiliti dal Comitato tecnico-scientifico.
3. Le tre ore di Esecuzione ed Interpretazione sono così organizzate: due ore di Strumento 1 (più una di ascolto), un’ora di strumento 2.
4. Le lezioni nelle discipline di indirizzo si svolgono presso il Liceo Artistico “L. Russo” di Monopoli, salvo il caso in cui le lezioni, soprattutto di Esecuzione e Interpretazione siano impartite da un docente del Conservatorio, che può optare, per motivi rispondenti a esigenze logistiche, per lo svolgimento della lezione nello stesso Conservatorio, previa autorizzazione del Dirigente Scolastico e del Direttore del Conservatorio e assenso dei genitori dello studente, nonché previa verifica della disponibilità logistica delle aule e conciliabilità con il regolare svolgimento delle attività didattiche del Conservatorio.

Per lo svolgimento di lezioni che necessitino di uno strumentario particolare, o per programmate attività di musica d’insieme, o nel caso in cui non vi sia altra possibilità, il Dirigente Scolastico del Liceo “L. Russo” può richiedere la disponibilità di spazi al Direttore del Conservatorio “N. Rota” che valuterà a seconda dei casi ed a seguito delle necessarie e preventive verifiche evidenziate al punto precedente (n. 4) del presente articolo.

Il Liceo non attiva discipline strumentali per lo studio delle quali è prevista la propedeuticità di altro strumento di base ai percorsi formativi attivati in Conservatorio.

Le modalità di svolgimento della didattica e di organizzazione delle attività e degli insegnamenti rispondono alla tipicità dell’insegnamento musicale: individualità della lezione di strumento; ascolto e comprensione degli eventi sonori; pratica della musica d’insieme, anche per piccoli gruppi e/o duetti; unitarietà complessiva del progetto di sviluppo delle competenze musicali, in coerenza con il presupposto normativo di assicurare la continuità dei percorsi formativi per gli studenti provenienti dai corsi ad indirizzo musicale di cui all’art. 11, comma 9, della Legge 9 maggio 1999, n. 124.

Secondo quanto disposto dall’art. 13 del D.P.R. 15 marzo 2010, la certificazione delle competenze acquisite dagli studenti nelle attività e insegnamenti previsti nell’Allegato E del regolamento avverrà nell’assolvimento degli obblighi d’istruzione, e verrà rilasciata a richiesta dello studente interessato ovvero d’ufficio per coloro che abbiano compiuto il diciottesimo anno d’età.

I Consigli di Classe del Liceo, al termine delle operazioni di scrutinio, compileranno una scheda che riporta l’attribuzione dei livelli raggiunti, da individuare sulla base della valutazione finale degli apprendimenti, espressa in decimi ai sensi degli artt. 4, 5 e 8 del D.P.R. 22 giugno 2009, n. 122.

Stante la tipicità propria dell’insegnamento musicale, la certificata grave insufficienza dello studente in tutte le discipline musicali al termine dell’anno scolastico comporta l’impossibilità, per lo stesso, di continuare il proprio percorso all’interno della sezione musicale del Liceo.

In tal caso, il Liceo favorisce l’inserimento dello studente in altra sezione della scuola.

Art. 9 – FORMAZIONE PERMANENTE

Le parti riconoscono nella formazione e nell'aggiornamento permanente lo strumento per garantire la qualità dell'offerta formativa impartita dal Liceo.

A tale scopo, in sede di programmazione annuale l'organismo di cui all'art. 4 definisce le linee di intervento per la formazione e l'aggiornamento permanente del personale docente impegnato nelle discipline musicali attivate ai sensi della presente Convenzione.

Al Conservatorio è affidata in via esclusiva l'organizzazione e la realizzazione dei corsi di formazione e aggiornamento di cui al presente articolo.

Il Conservatorio, per l'ideazione e l'organizzazione dei percorsi di formazione permanente di cui al presente articolo, acquisisce le proposte elaborate dall'organismo di cui all'art. 4.

I corsi di formazione e aggiornamento del personale docente delle discipline musicali sono svolti nell'ambito della Scuola di Didattica della Musica del Conservatorio.

Ad eventuali costi aggiuntivi si provvede con i fondi del Liceo finalizzati alla formazione del personale docente, qualora esistenti in bilancio.

Art. 10 – FORME DI COORDINAMENTO E COLLABORAZIONE TRA ISTITUZIONI SCOLASTICHE E FRA QUESTE E I SOGGETTI CHE SI OCCUPANO DI FORMAZIONE E CULTURA MUSICALE – ATTIVITA' CORRELATE

Il Liceo "L. Russo" di Monopoli, in concorso con il Conservatorio "N. Rota" di Monopoli, si impegna altresì a realizzare, attraverso intese e accordi di programma, forme di coordinamento e di raccordo con le realtà che a vario titolo si occupano di formazione e di diffusione della cultura musicale sul territorio di riferimento.

In particolare, si consideri che il Liceo "L. Russo" è al centro di un territorio omogeneo quale quello del sud-est barese e nord brindisino comprendente, oltre alla stessa Monopoli, circa quindici comuni (Polignano, Mola, Conversano, Rutigliano, Turi, Casamassima, Putignano, Noci, Alberobello, Locorotondo, Cisternino, Ostuni, Fasano), che rappresentano il bacino d'utenza della propria popolazione scolastica già frequentante altri indirizzi dell'Istituto, adeguatamente servito da mezzi di trasporto pubblico; in quasi tutti i suddetti comuni sono presenti una o più scuole secondarie di 1° grado aventi corsi ad indirizzo musicale, ormai divenuti ordinamentali secondo il modello organizzativo previsto dall'art. 11 co. 9 della Legge n. 124/99 e dal DM 201/99, e pertanto ci si riferisce ad una popolazione scolastica stimabile in 1500 unità, di cui potenzialmente circa 500 ragazzi per anno scolastico, tra i quali tanti potrebbero continuare uno specifico corso di studi musicali.

Il Conservatorio e il Liceo favoriscono, tra l'altro, la realizzazione di attività congiunte di studio e ricerca, cicli di conferenze, incontri, attività culturali e musicali, concerti, installazioni multimediali e performance che implementino nuove tecnologie acustiche.

Art. 11 – MONITORAGGIO E VERIFICA

1. Il Comitato Tecnico-Scientifico definisce i criteri in base ai quali realizzare un costante monitoraggio dell'andamento complessivo del Liceo Musicale così da poter intervenire con i necessari correttivi.
2. L'attuazione degli accordi previsti dalla presente Convenzione e l'attività complessiva del Liceo Musicale sono oggetto di verifica annuale, da parte del Comitato Tecnico-Scientifico, sulla base di una relazione predisposta dal Dirigente Scolastico; tale verifica si realizza in apposita seduta dell'organo dopo la conclusione delle attività didattiche dell'anno scolastico e prima dell'inizio del successivo.

La valutazione e l'autovalutazione dei percorsi liceali avverranno nel rispetto degli indicatori determinati dal Ministero dell'Istruzione di concerto con il Ministero dell'Economia e delle Finanze "anche con riferimento al quadro europeo per la garanzia della qualità dei sistemi di istruzione e formazione" (art. 13, comma 9, lettera C, del D.P.R. 15 marzo 2010). Il monitoraggio delle attività formative e organizzative sarà curato a livello nazionale dall'INVALSI.

Art. 12 – NORME SULLA SICUREZZA NEI LUOGHI DI LAVORO

Gravano, ai sensi dell'art. 10 del D.M. 363/98, sul Liceo gli obblighi previsti dal D.Lgs. 81/2008 e successive modificazioni ed integrazioni in materia di sicurezza sul lavoro. Il personale docente e gli studenti sono tenuti

ad osservare le norme in materia di prevenzione e protezione dettate dal liceo, istituto che ne renderà pubblica la conoscenza attraverso gli abituali canali divulgativi. Il Liceo, pertanto, garantisce che il personale docente e gli studenti impegnati nelle attività didattiche o scientifiche presso le proprie strutture – ed eventualmente in quelle del Conservatorio – sono assicurati per responsabilità civile e contro gli infortuni. Il Conservatorio, analogamente, garantisce che il personale, impegnato nelle attività dell'organismo di cui all'art. 4 ovvero in operazioni d'esame presso le strutture del liceo, è assicurato per responsabilità civile contro gli infortuni.

Art. 13 – IMPEGNI DELLE PARTI CONTRAENTI

Le parti contraenti, con riferimento alle azioni di rispettiva competenza, si impegnano a dare coerente e puntuale attuazione agli obblighi definiti nella presente Convenzione.

Art. 14 – TRATTAMENTO DEI DATI

Il trattamento dei dati personali relativi alle carriere degli studenti, onde garantire la piena attuazione degli impegni di cui alla presente convenzione, avverrà nel perseguimento delle finalità istituzionali proprie di ciascuno dei due enti e nel rispetto di quanto previsto dal D.Lgs. n. 196 del 30 giugno 2003. Titolare del dati è il Liceo.

Art. 15 – DURATA, VALIDITA' E PROROGHE

1. La validità della presente Convenzione si estende dalla data di sottoscrizione dell'atto fino alla conclusione dell'a.s. 2016/17 (31 agosto 2017), ovvero per almeno un intero ciclo scolastico.
2. Al termine del quinquennio 2012/2017 la Convenzione, entro sei mesi dalla scadenza, è sottoposta a verifica, ad esito della quale gli enti contraenti stabiliscono se prorogarne la validità o procedere alla stesura e alla stipula di un nuovo atto, rimanendo comunque esclusa ogni possibilità di tacito rinnovo.
3. La presente Convenzione può inoltre essere revocata, da una delle parti firmatarie del presente disciplinare, attraverso una comunicazione motivata delle cause che ne impediscano la regolare applicazione. In tal caso, l'avviso di recesso dalla Convenzione deve avvenire con almeno sei mesi di anticipo, in forma scritta, e comunque salvaguardando l'esito dell'anno scolastico nel quale le cause si manifestano. Le parti concordano le forme per la revoca della convenzione assicurando comunque gli allievi iscritti ai corsi.
4. Qualora intervengano disposizioni normative incompatibili con la coerente attuazione di quanto previsto dal presente articolo o con le quali risultino in contrasto uno o più aspetti sostanziali della Convenzione, il Comitato Tecnico-Scientifico procede all'immediata convocazione per le determinazioni del caso.
5. La sottoscrizione della presente Convenzione dovrà essere preventivamente autorizzata dai competenti OO.CC. o sottoposta a ratifica nei successivi 60 giorni, affinché possa ritenersi efficace.

Art. 16 – VARIAZIONI DELLA CONVENZIONE

Ogni eventuale variazione alla presente Convenzione che si rendesse necessaria successivamente alla sua stipula e in corso di validità della stessa, di entità tale da non inficiare l'impianto e la sostanza degli accordi, dovrà essere concordata fra le parti e formare oggetto di un apposito atto aggiuntivo.

Art. 17 – REGOLAMENTAZIONE DELLE CONTROVERSIE ED EVENTUALI CAUSE DI RISOLUZIONE

1. Eventuali inadempienze a quanto stabilito dalla Convenzione devono essere contestate per iscritto, con fissazione di un termine per la relativa regolarizzazione. Nel caso in cui entro 90 giorni da tale richiesta non sia risolta la controversia, la parte ricorrente può rimettere in discussione l'accordo.
2. Qualunque controversia avente ad oggetto la validità e l'esecuzione della presente Convenzione, sarà devoluta ad un Collegio Arbitrale con sede in Monopoli. Il Collegio Arbitrale sarà composto da tre Arbitri di cui uno nominato dal liceo, uno nominato dal Conservatorio ed il terzo dai primi due di comune accordo ovvero dal Presidente della Corte d'Appello di Bari. Al Presidente della Corte d'Appello di Bari

spetta la nomina per la parte che non vi abbia provveduto entro 30 giorni dalla nomina dell'arbitro di controparte. L'arbitrato si svolgerà in forma rituale ai sensi degli artt. 816 ss. c.p.c.

Art. 18 – NORME TRANSITORIE E FINALI

Per quanto non previsto nella presente convenzione le parti si riportano alle norme comuni e speciali di diritto civile ove compatibili.

La presente convenzione, composta da 13 pagine, sarà soggetta a registrazione solo in caso d'uso ai sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

MONOPOLI, 29/08/2012

Liceo Artistico e Musicale "Luigi RUSSO" – Monopoli

Dirigente Scolastico: prof. ing. Raffaele Buonsante

_____ *FIRMATO* _____

Conservatorio "N. Rota" – Monopoli

Direttore: M° Gianpaolo Schiavo

_____ *FIRMATO* _____

Ai sensi e per gli effetti dell'art. 1341, comma 2, c.c. si approvano specificatamente gli artt. 2,3,7,8,9,12,15,16 e 17 della Convenzione.

LETTO, APPROVATO E SOTTOSCRITTO

MONOPOLI, 29/08/2012

Liceo Artistico e Musicale “Luigi RUSSO” – Monopoli

Dirigente Scolastico: prof. ing. Raffaele Buonsante

_____ *FIRMATO* _____

Conservatorio “N. Rota” – Monopoli

Direttore: M° Gianpaolo Schiavo

_____ *FIRMATO* _____